



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE **"AGOSTINO PARADISI"**
Sezioni Associate: Liceo "M. ALLEGRETTI" e I. T. "A. PARADISI"

Via Resistenza n. 700 - 41058 Vignola (Mo) - Tel. 059/774050 - Fax 059/766544
PEC: mois00700g@pec.istruzione.it E-mail: segreteria@iisparadisi.istruzione.it
Sito web: www.scuolaparadisi.gov.it - Codice Fiscale 80011210368

Prot. N. 102015/6.4.e

CONVENZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

TRA

L'Istituto di Istruzione Superiore "Agostino Paradisi", d'ora in poi denominato **"istituzione scolastica"**, con sede in Via Resistenza n. 700 a Vignola (MO), codice fiscale 80011210368, rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa **Morini Giovanna**, nata a FORMIGINE il 14/08/1960

E

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP Giorgio Gasparini di Vignola, con sede legale in Vignola, Via Libertà 823 - codice fiscale 03099960365 d'ora in poi denominato **"soggetto ospitante"**, rappresentato dalla dott.ssa Flavia Giovanardi, nata a Modena il 21/11/1960 codice fiscale GVNFLV60S61F257V;

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche e/o integrazioni;
- i tirocini non costituiscono rapporto di lavoro, bensì una metodologia didattica volta a offrire, a studenti iscritti e frequentanti un percorso di istruzione o di istruzione e formazione, un'esperienza formativa e orientativa finalizzata all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolta al di fuori del periodo del calendario scolastico.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'ASP Giorgio Gasparini con sede legale in Vignola in Via Libertà, 823, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso la sua struttura "I Portici" l'allieva **Banjo Adeyemi Michela** nata Sassuolo (MO) il 24/06/1999 e residente a VIGNOLA in Via Bologna, 46 frequentante la classe terza A Liceo Classico per l'anno scolastico 2018/19 su proposta dell' **L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "AGOSTINO PARADISI"**, di seguito indicato anche come il "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell'art 18 comma 1, lettera d) della legge n.196 del 1997 e successive modifiche o integrazioni e sono organizzati secondo modalità coerenti con l'art. 4 del DLgs.77/2005.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, denominato "tutor scolastico", e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato "tutor aziendale".
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
7. Il tirocinio avrà durata complessiva fino ad un massimo di **45 ore**, da novembre a gennaio 2019 (**per tutti i mercoledì del mese**) e sarà svolto nell'arco temporale definiti nel progetto formativo personalizzato che fa parte integrante della seguente Convenzione.

Art. 3.

1. Il tutor scolastico svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora col tutor aziendale per l'individuazione del piano formativo;
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor aziendale, il corretto svolgimento;
- c) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) raccoglie e archivia la documentazione finale del progetto.

2. Il tutor aziendale svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor scolastico per l'individuazione del piano formativo;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) analisi sintetica dell'esperienza svolta sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) favorire il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor aziendale al tutor scolastico affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica si impegna a trasmettere tutti i dati relativi agli studenti, del percorso in alternanza scuola lavoro, all' INAIL in quanto, con riferimento all'art 2 del D.P.R n. 156/99, la copertura assicurativa degli studenti (sia in sede che per uscite, inerenti l'attività svolta: Uffici/postali/comunali/bancari) è garantita mediante la speciale " *gestione per conto dello Stato* ", nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore (Assicurazione Ambiente Scuola Milano n° IW/2018/00369). In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - a) nell'affidare gli alunni all'azienda ospitante, tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - b) erogare la formazione generale e la formazione specifica, previste per le classi di rischi presenti, presso l'Istituto scolastico e, a conclusione del percorso formativo, rilasciare agli

allievi gli attestati di avvenuta formazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008, art 37, comma 1, lettera a) e dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor aziendale, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor scolastico di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor aziendale per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura dell'analisi sintetica finale;
- d) in caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore;
- e) l'eventuale necessità, prevista dalla valutazione dei rischi del soggetto ospitante, di fornire DPI o di eseguire accertamenti medici, va verificata tra i rappresentanti dei due soggetti coinvolti, all'atto della stipula del percorso personalizzato dello studente.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Letto, approvato e sottoscritto

Vignola, lì 07/11/2018

il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Morini

per l'Azienda ospitante ASP Giorgio Gasparini Vignola
Dott.ssa Flavia Giovanardi
